

REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato dall'Assemblea Consortile in data 26/04/2023

Approvato delibera n. 10 del 19/02/2024

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa di natura corrispettiva non tributaria (nel proseguo "**Tariffa corrispettiva**" o "**Tariffa**") in luogo della TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 2 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 3 - Regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. Ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono svolte dal Consorzio di area vasta, Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, in sigla "CSR", che esercita le funzioni previste dalla legge regionale medesima. La gestione dei rifiuti urbani viene svolta in regime di privativa dal Gestore individuato dal Consorzio Servizi Rifiuti e comprende, per la parte di competenza del CSR, la raccolta e il trasporto dei rifiuti nonché l'applicazione e riscossione della Tariffa Corrispettiva e, per la parte di competenza della Conferenza d'Ambito, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Il servizio è disciplinato in particolare dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo, nonché dalla normativa regionale, con specifico riferimento alla L.R. 1/2018 citata.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. La Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa dal Soggetto Affidatario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani (Soggetto Gestore) su tutto il territorio di competenza del Comune.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo della Tariffa Corrispettiva è il Soggetto Gestore al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il soggetto nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal Corrispettivo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Gestore nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 5 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal Contratto di servizio con il gestore, dalla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici e da "altre fonti" (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.

Art. 6 - Rifiuti urbani e speciali

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo articolo 7;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
2. I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, ai sensi dell'art. 226, comma 2, d.lgs. 152/2006.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 7 - Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio urbano nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 9.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Art. 8 - Sostanze non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9 - Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tariffa non inferiore a *1.000 mq*, che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del *20%* il parametro *Kd* applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.

2. L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. Il Gestore indicherà all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

Art. 10 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) **possesso**: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) **detenzione**: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
 - d) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - e) **locali**: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - f) **aree scoperte**: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e zone sosta veicoli, spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili;
 - g) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
 - h) **utente**: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - i) **utenze**: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
 - j) **utenze domestiche**: superfici adibite a civile abitazione;
 - k) **utenze non domestiche**: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, di servizio, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
 - l) **utenze singole**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
 - m) **utenza aggregata**: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o conveniente la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza; in ogni caso devono essere tenuti separati i conferimenti delle utenze domestiche dai conferimenti delle utenze non domestiche;
 - n) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - o) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - p) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- q) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
 - r) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (l'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 presenta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero);
 - s) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - t) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - u) **rifiuto organico:** rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato;
 - v) **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - w) **rifiuto urbano residuo - RUR:** rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferito in maniera indifferenziata;
 - x) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (vedi elenco non esaustivo Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006);
 - y) **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - z) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte IV del D. Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV;
 - aa) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - bb) **centro di raccolta:** area recintata, presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dagli utenti con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - cc) **EcoSportello:** uffici diretti dal Gestore, destinati al ricevimento degli utenti per richieste, gestione di pratiche, distribuzione contenitori e sacchetti;
2. Sono fatte salve eventuali modifiche normative che incidono sulle definizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 11 - Presupposto

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla Tariffa Corrispettiva:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti a Tariffa Corrispettiva, quali, a titolo di esempio, zone di sosta gratuita a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;

- b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La Tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso; si considerano, in particolare, predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo il servizio di energia elettrica e siano ammobiliati.
4. La mancata utilizzazione del servizio o il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata non comportano esonero o riduzione dalla Tariffa corrispettiva.

Art. 12 - Soggetto passivo

1. La Tariffa Corrispettiva è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la Tariffa Corrispettiva relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido. Per le abitazioni a disposizione il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la Tariffa Corrispettiva è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della Tariffa Corrispettiva dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal presente regolamento per i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di detenzione temporanea, per i locali dati in uso o comunque utilizzati da terzi per periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione e superficie) su detti locali. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprensenti più annualità.
5. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il conduttore principale resta obbligato a versare la Tariffa.
6. Qualsiasi accordo verbale o contratto comportante la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa non ha effetto liberatorio per il cedente.

Art. 13 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a Tariffa Corrispettiva i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di energia elettrica;
 - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura di energia elettrica, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'applicazione della tariffa alle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;

- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
 - g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 14 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla Tariffa Corrispettiva i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 13

Art. 15 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche rilevante per l'applicazione della tariffa non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l'80% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività, ai sensi del successivo art. 26, comma 2.
3. Sono in particolare escluse:
 - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:
 - i) attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
 - ii) attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo;
 - iii) Qualora l'attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una porzione del fabbricato di civile abitazione in cui è residente l'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l'attività.

- b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette alla Tariffa Corrispettiva le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.
- c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
- i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse dalla tariffa e fisicamente adiacenti ad esse;
 - ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
 - iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse dalla tariffa, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
 - iv) Restano pertanto soggetti alla Tariffa Corrispettiva, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
 - (1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - (2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - (3) siano collocati al di fuori del compendio in cui si formano i rifiuti della produzione;
 - (4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;
- e) Sono altresì escluse dalla Tariffa Corrispettiva le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla Tariffa Corrispettiva, la superficie rilevante è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento forfetarie indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

Categoria di attività	abbattimento della superficie
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazione autoveicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Rosticcerie	15%
Lavanderie	15%
Verniciatura	50%
Fonderie, produzione e lavorazione di laminati	50%
Ambulatori medici, dentistici, laboratori analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Galvanotecnici	50%

5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse dall'imposizione della tariffa non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno se significativamente diversi dall'anno precedente, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al terzo comma, lett. e), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. e).
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Art. 16 - Superficie soggetta alla tariffa

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla Tariffa Corrispettiva delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Agli utenti sono comunicate le nuove superfici rilevanti, adottando le più idonee forme di comunicazione.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a Tariffa Corrispettiva è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 17 - Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la Tariffa Corrispettiva deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, secondo la disciplina disposta da ARERA.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tariffa Corrispettiva.
5. La Tariffa corrispettiva, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Art. 18 - Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispone il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione e al Comune per la presa d'atto e il conseguente calcolo e approvazione delle tariffe.

Art. 19 - Determinazione della tariffa

1. La Tariffa Corrispettiva è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Resta salva la facoltà di modificare le tariffe in corso d'anno in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, ai sensi dell'art. 54, del D.lgs. 446/1997, **nei limiti del PEF validato.**

Art. 20 - Periodi di applicazione della Tariffa Corrispettiva

1. La Tariffa Corrispettiva è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto per l'attivazione del servizio rifiuti o, se antecedente, dal giorno in cui sono forniti i contenitori per il servizio, e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione si protrae alle annualità successive, salvo che l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata, oppure sia sorta altra obbligazione tariffaria per effetto della comunicazione presentata dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. L'ufficio anagrafe e gli altri uffici comunali in possesso di dati e informazioni rilevanti nella determinazione della tariffa comunicano mensilmente al Gestore le variazioni intervenute secondo modalità e formati concordati.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola contabilizzate nella prima fatturazione utile.

Art. 21 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile così articolata:
 - a) quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi menzionati alle seguenti lettere b) e c);
 - b) quota variabile misurata RUR, correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti;
 - c) quota variabile misurata RD, se attivata, correlata ai quantitativi delle frazioni di rifiuti raccolti con quantificazione in maniera differenziata prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e recupero di tali rifiuti.
2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica
3. L'insieme dei costi, inerenti alla quota fissa e alla quota variabile calcolata e da coprire attraverso la tariffa, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La Ripartizione dei costi in tariffa puntuale è così articolata:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche	Tutte le utenze
Costi fissi (CF)	CFd	CFnd	CVM
Costi variabili (CV)	CVCd	CVCnd	

5. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone dell'ambito tariffario, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.
6. La delibera di approvazione del piano tariffario può inoltre approvare ulteriori tariffe fuori standard determinate sul costo del servizio reso.

Art. 22 - Quota variabile misurata della tariffa

1. La quota variabile misurata della Tariffa è pari al prodotto della tariffa unitaria (€/kg o €/litro) applicabile ai rifiuti soggetti a misura conferiti dalla singola utenza.
2. La Misurazione della quantità di rifiuto conferito, in base alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), è determinata mediante:
 - a) pesatura diretta, con rilevazione del peso di ogni singolo conferimento con attrezzatura e viaggi dedicati;
 - b) per il Gestore che usa l'unità di misura in litri, la pesatura indiretta è effettuata con la rilevazione del volume in litri, pertanto la quantità di rifiuto conferito per utenza (RIFut) è determinata come:

$$RIFut = \Sigma VOLcont$$
Dove:
 - i) VOLcont è il volume del contenitore esposto dall'utente espresso in litri;
 - ii) $\Sigma VOLcont$ è la sommatoria del volume del contenitore, espresso in litri, per gli svuotamenti nel periodo di riferimento;
 - c) per Il Gestore che usa l'unità di misura in kg, la pesatura indiretta è effettuata con la rilevazione del volume in litri, trasformato in kg. tramite un coefficiente di peso specifico (Kpeso), pertanto la quantità di rifiuto conferito per utenza (RIFut) è determinata come:

$$RIFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$$
dove:
 - iii) VOLcont è il volume del contenitore esposto dall'utente espresso in litri;
 - iv) $\Sigma VOLcont$ è la sommatoria del volume del contenitore, espresso in litri, per gli svuotamenti nel periodo di riferimento;
 - v) Kpeso è il coefficiente di peso specifico di trasformazione dei litri in kg.
3. I quantitativi per ogni tipo di Rifiuto, computati in Kg o in litri, sono pari alla sommatoria dei conferimenti misurati tramite pesatura diretta o indiretta.
4. Le quantità o i volumi di rifiuto delle utenze aggregate sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato 1, del D.P.R., n. 158/99, tabella 2 per le utenze domestiche, e tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche
5. L'utente ricompreso in un'utenza aggregata può richiedere il ricalcolo dei propri conferimenti qualora emergano e siano documentate specifiche e particolari circostanze (come l'assenza prolungata) che comportino una modifica dei dati di conferimento calcolati in base al comma precedente.
6. La delibera tariffaria stabilisce, per il Gestore che utilizza i kg come unità di misura, per ciascuna annualità e per ciascuna frazione di rifiuto sottoposta a misurazione il coefficiente di peso

specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

7. La tariffa per unità di rifiuto (€/Kg o €/litro) è determinata in relazione ai costi da coprire con la relativa tariffa variabile misurata e ai quantitativi di rifiuto consuntivati nell'anno precedente.

Art. 23 - Conferimento minimo

1. Il Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte misurata della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. A ciascun utente è associato un conferimento annuo minimo di rifiuto secco residuo, determinato in relazione alle modalità di conferimento e di rilevazione.
3. Il conferimento minimo delle utenze domestiche dovrà essere determinato come da tabella sotto riportata:

Numero componenti	Lt/anno	Num svuot/anno inclusi di un contenitore da 120 lt.
1	240,00	2
2	360,00	3
3	480,00	4
4	600,00	5
5	720,00	6
6 o più	840,00	7

- a. Il conferimento minimo, come sopra determinato, per le utenze domestiche tenute a disposizione, è pari – salvo prova contraria – a n.3 svuotamenti/anno da lt 120 (considerando un nucleo familiare da 2 componenti salvo prova contraria a cura dell'utente).
 - b. In caso di presenza di contenitori, riservati alle utenze domestiche, dedicati al disagio socio-sanitario e/o presenza di bambini di età inferiore a tre anni, gli svuotamenti degli stessi non concorrono a formare tale standard minimo, limitatamente a pannoloni e pannolini; l'utente decade dalla riduzione nel caso di mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei contenitori riservati, nonché in caso di mancata o ritardata restituzione del contenitore alla cessazione dell'utenza.
4. Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria, sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività $K_d \min(ap)$ moltiplicato per la relativa superficie, ridotto di una percentuale da definirsi in fase di approvazione del PEF.
 5. Per le utenze mercatali **le cui occupazioni si protraggono per un anno solare e oltre**: un quantitativo di chilogrammi come indicato al comma 4. Al fine di determinare il volume in dotazione al mercato si considerano 120 litri per ciascun banco; il quantitativo complessivo ottenuto viene ripartito tra i banchi del mercato in conformità a quanto di seguito specificato.

Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} K_c(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot K_c(ap) \cdot S$$

con

$T_{fm}(ap, S)$ = Tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” (€);

C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap”(m²);

$K_c(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m².

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio e determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza mercatale per singolo mercato (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze mercatali (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall’utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze mercatali per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze mercatali (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA’ DI RIFIUTI FRA UTENZE MERCATALI APPARTENENTI ALLO STESSO MERCATO

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum_{ap} K_d(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot K_d(ap) \cdot P \cdot S$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività “ap”, con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);

q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto per il servizio mercati nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività "ap", di cui all'Allegato 6;

$P(ap)$ = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";

$S(ap)$ = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m²).

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Categoria	Descrizione Categoria	min	max	min	max
1	Banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2c	Banchi di mercato genere alimentari - fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,70	56,78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92	28,70	56,78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,70	56,78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,70	56,78
2g	Farmer market	2,04	6,92	28,70	56,78

In generale lo standard minimo è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.

Al fine di adottare un principio di equità, il numero di componenti per le utenze domestiche, necessario al calcolo degli standard minimi di conferimento di cui sopra, sarà determinato sulla base del numero di componenti del nucleo calcolati con il metodo del pro-die come di seguito riportato:

Esempio di calcolo dei litri minimi assegnati con il metodo del pro-die:

- nucleo familiare composto da 4 componenti dal 01/01 fino al 30/04
- riduzione da 4 a 3 componenti dal 01/05 fino al 31/12.

Tariffa Variabile misurata			
Numero componenti nucleo	svuotamenti inclusi = n + 1	CASSONETT O	LITRI x anno
1	2	120	240,00
2	3	120	360,00
3	4	120	480,00
4	5	120	600,00
5	6	120	720,00
6	7	120	840,00

data inizio	01/01	componenti	giorni pro-die	Min. LITRI per anno da regolam	minimo litri pro-die annui
data cambio	30/04	4,00	120	600,00	197,26
data fine	31/12	3,00	245	480,00	322,19
TOTALI			365		519,45

Art. 24 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, applicando la seguente formula:

$$PFd = \frac{CFd}{\sum[N(n) \cdot Ka(n)]} \cdot Ka(n)$$

dove

CFd: costi fissi attribuibili al complesso delle utenze domestiche;

n: numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n): numero di utenze con *n* componenti il nucleo familiare;

Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nelle tabelle 1a e 1b, Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999

2. La quota variabile calcolata dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata è determinata applicando alla quantità complessiva di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, determinati con le modalità previste al precedente articolo 22, la relativa la tariffa, fermo restando quanto al precedente articolo 23.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della Tariffa Corrispettiva, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.

Art. 25 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero, senza iscrizione all'AIRE, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro la fine di ciascun anno.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, **e si applica solo la parte fissa della tariffa.**

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. I *bed & breakfast* e le case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi della normativa regionale applicabile, si considerano utenze domestiche. Il numero di occupanti è pari alla somma del numero di componenti il nucleo familiare, determinato ai sensi dei precedenti commi, e del numero massimo di posti letto autorizzato.
6. Alle utenze domestiche tenute a disposizione sia da persone residenti che non residenti o dagli iscritti all'AIRE si associa un nucleo familiare composto da due (2) persone, salvo dimostrata diversa composizione del nucleo familiare medesimo.
7. Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 26 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione K_c secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **così definite:**

$$PFnd = Qapf \cdot Sap \cdot Kc(ap)$$

dove

$$Qapf = \frac{CFnd}{\sum St(ap) \cdot Kc(ap)} \cdot Kc(ap)$$

$CFnd$: costi fissi attribuiti al complesso delle utenze non domestiche

$St(ap)$: superficie totale occupata dalle utenze dove di svolge l'attività "ap"

$Kc(ap)$: coefficiente potenziale di produzione, determinato in base al DPR 158/99

$S(ap)$: superficie della singola utenza

2. La quota variabile calcolata della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione K_d secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **così definite:**

$$PVCnd = Qapv \cdot Sap \cdot Kd(ap)$$

dove

$$Qapv = \frac{CVCnd}{\sum St(ap) \cdot Kd(ap)} \cdot Kd(ap)$$

$CVCnd$: Costi variabili calcolati attribuiti al complesso delle utenze non domestiche

$St(ap)$: superficie totale occupata dalle utenze dove di svolge l'attività "ap"

$Kd(ap)$: coefficiente potenziale di produzione, determinato in base al DPR 158/99

3. La quota variabile misurata è determinata applicando alla quantità complessiva, espressa in kg o in litri, di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, determinati con le modalità previste al precedente articolo 22, la relativa la tariffa (€/kg o €/litro), fermo restando quanto al precedente articolo 23, **così definite:**

$$PVMnd = \frac{CTVnd}{QTnd} \cdot q$$

dove

CTVd: costi totali variabili misurati attribuiti al complesso delle utenze non domestiche;

QTd: quantità complessiva di rifiuto misurato raccolto presso le utenze non domestiche.

q: quantità di rifiuto misurato raccolto presso la singola utenza (lt.)

4. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della Tariffa Corrispettiva, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
5. Nel caso di conferimenti straordinari di rifiuti non sottoposti a misurazione ai sensi del precedente articolo 9, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o, se maggiore, al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità globale (in Kg o in litri) di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.
6. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base a specifiche tariffe a seguito di apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.
7. Il Soggetto Gestore potrà applicare un deposito cauzionale da versarsi da parte delle utenze non domestiche che necessitino di attrezzature oltre lo standard a garanzia della restituzione integra dei contenitori oltre standard presi in consegna dall' utente.

Art. 27 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.; è fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella normativa regionale applicabile, le attività alberghiere e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non

inferiore a 50 mq e purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi. Alle superfici delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.). Si applicano tariffe distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con diversi soggetti obbligati.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 28 - Scuole Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa Corrispettiva.

Art. 29 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti

1. La Tariffa Corrispettiva si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone di concessione.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 32 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

Art. 30 - Applicazione del tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tariffa Corrispettiva, annuale o giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della Tariffa Corrispettiva.

Art. 31 - Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, in presenza di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La tariffa è ridotta come segue:

Licenza Stagionale	Riduzione per minor servizio
Stagionale da 151 a 183 gg.	50%
Stagionale da 121 a 150 gg.	58%
Stagionale da 91 a 120 gg.	67%
Stagionale da 61 a 90 gg.	75%
Stagionale da 31 a 60 gg.	83%
Stagionale da 1 a 30 gg.	92%

Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite avviso per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

2. Limitatamente a zone con bassa densità abitativa (minore di 15 abitanti per km lineare) per cui si preveda il conferimento presso specifici contenitori stradali dotati di sistema di apertura tramite badge e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti, la Tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, può essere ridotta da un minimo del 20% a un massimo del 60 % limitatamente alla parte variabile calcolata.
3. Le quote fissa e variabile calcolata sono ridotte a 1/3 all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 32 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La Tariffa Corrispettiva, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, è complessivamente ridotta al 20%, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d'ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell'interessato.

Art. 33 - Riduzioni per il compostaggio

1. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione delle utenze in condominio, di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 50% della quota variabile calcolata a condizione che:
 - a) presentino apposita richiesta, attestando di:

- i) aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante la disponibilità dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto e anche tramite autodichiarazione;
 - ii) impegnarsi ad effettuare correttamente il compostaggio, rispettando le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia e a consentirne il controllo da parte di incaricati del Soggetto Gestore;
 - iii) impegnarsi a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
- b) restituiscano il bidone previsto per il rifiuto organico.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma ha effetto dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione, in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite avviso per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Art. 34 - Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile calcolata per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio, ovvero ne è prevista l'esenzione completa della variabile calcolata in caso di avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Per usufruire della riduzione/esenzione il produttore deve presentare al Soggetto gestore:
 - a) dichiarazione di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni;
 - b) attestazione dell'avvenuto avvio al recupero dei propri rifiuti urbani.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, comunicando:
 - a) indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER;
 - b) se i rifiuti avviati al recupero presso terzi corrispondono in parte o alla totalità dei rifiuti recuperabili prodotti dall'utenza;
 - c) il periodo, minimo due anni, per il quale si intende di voler recuperare i rifiuti di cui al precedente punto a) al di fuori del servizio pubblico;
 - d) le tipologie e i quantitativi presunti dei rifiuti recuperabili che si intende eventualmente continuare a conferire al servizio pubblico.
5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 6. sarà comunicato l'esito della verifica all'utente.
8. La riduzione complessiva della parte variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è determinata dalla sommatoria delle riduzioni applicabili, calcolate con le modalità di cui al seguente comma 9, per ogni singola frazione merceologica di rifiuto avviato al recupero/riciclo
9. La riduzione per ogni singola frazione merceologica avviata al recupero/riciclo,
- se sottoposta a misurazione puntuale, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata autonomamente al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti effettivamente prodotti;
 - se non sottoposta a misurazione puntuale è proporzionale al rapporto tra la quantità della frazione merceologica avviata autonomamente al recupero/riciclo e la relativa quantità attribuibile all'utenza determinata in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della parte variabile calcolata e alla percentuale di raccolta della singola frazione merceologica stessa registrata nell'anno solare precedente a livello di ambito di gestione. Tale riduzione non può essere superiore alla percentuale di raccolta della frazione stessa registrata

La percentuale di riduzione per singola frazione merceologica (a) è

$$Pr_a(\leq \%RD_a) = (Qr_a/Qt_a) \cdot \%RD_a$$

dove:

- $\%RD_a$ è la percentuale di raccolta della singola frazione merceologica (a) in esame, registrata nell'anno solare precedente a livello di ambito di gestione;
- Qr_a è la quantità documentata in kg della singola frazione merceologica (a) avviata al recupero/riciclo;
- Qt_a è la produzione teorica di rifiuti, così determinata $Qt_a = (Kd \cdot Sr) \cdot \%RD_a$ con:
 - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr - superficie di riferimento.

La riduzione complessiva della parte variabile calcolata risulta pertanto paria a:

$$Pr_{(tot)} = \Sigma Pr_a$$

con $Pr_{(tot)}$ pari al 100%, cioè esenzione completa della componente variabile calcolata, in caso di avvio al recupero al di fuori del servizio pubblico di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza.

10. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

11. Il Soggetto Gestore può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.

Art. 35 - Altre Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere previste agevolazioni, proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze non domestiche. Nella delibera verranno altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento delle agevolazioni.
2. Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell'interessato o attribuite d'ufficio per il periodo della sospensione dell'attività ed operano di regola mediante compensazione con la prima scadenza utile.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio comunale può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità, disagio sanitario o di effettiva difficoltà economico/sociale, disciplinandone l'ammontare, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è a carico del bilancio comunale di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 36 - Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 37 - Conferimenti presso il Centro di Raccolta

1. Gli utenti possono conferire i propri rifiuti urbani direttamente presso il Centro di Raccolta solo se ciò è previsto dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e previa apposita autorizzazione rilasciata dal Gestore.
2. La Tariffa a carico dalle utenze non domestiche per i conferimenti previsti al comma 1 è determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Per le autorizzazioni rilasciate *una tantum*, il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello, in funzione della Tariffa espressa in giorni con una durata minima di 30 giorni.

Art. 38 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa)

1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può eseguire prestazioni che non rientrano nel servizio ordinario, così come individuati nel Regolamento di Gestione per i servizi di raccolta dei rifiuti, nonché prestazioni complementari ed integrative rispetto alla gestione dei rifiuti.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e remunerati attraverso il pagamento di un corrispettivo specifico in conformità alle previsioni del Contratto di servizio vigente.

3. È consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi a domanda individuale.

TITOLO III - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 39 - Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. Il gestore garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità. In regime di Tariffa corrispettiva, il gestore che applica la tariffa garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento:
 - a) versamento presso gli sportelli postali;
 - b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c) domiciliazione bancaria o postale; d) carte di credito; e) assegni circolari o bancari.

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione; le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate sono fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno. Sono previste ulteriori rateizzazioni nei casi previsti dall'art. 27 del TQRIF.

Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso: a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile; b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dei 120 giorni lavorativi previsti dall'art. 28.3 del TQRIF.

2. È garantita la possibilità di ulteriori rateizzazioni per le casistiche previste al comma 27.1 dell'articolo 27 del TQRIF, Allegato A alla delibera ARERA n. 15/2022 e specificatamente:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. Per la fruizione delle ulteriori rateizzazioni previste al precedente comma:
 - a) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione;

- b) L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto;
 - c) La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - d) Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - i) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - ii) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
 - e) gli interessi di dilazione di cui alla precedente lettera d) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 5 lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore;
 - f) In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il richiedente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione;
4. Il Soggetto Gestore provvede all'invio agli utenti, anche per posta semplice, della fattura del servizio, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tariffa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la Tariffa Corrispettiva, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. La fattura deve contenere altresì tutte le indicazioni contenute nel Testo Integrato in tema di Trasparenza, Allegato A alla delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'invito di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della Tariffa Corrispettiva, potranno essere conteggiate nell'importo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio.
 6. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.

Art. 40 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. La richiesta di attivazione del servizio deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Soggetto Gestore, anche in forma elettronica e via web, e va presentata entro il termine di trenta (30) giorni solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
4. A decorrere dalla data in cui si verifica il presupposto, l'utente deve ritirare presso la società di gestione la prima dotazione formata da un KIT di contenitori dotati di dispositivi elettronici di

controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato o altri dispositivi alternativi.

5. Entro il medesimo termine, di cui al precedente comma, i soggetti passivi devono attivare e/o adeguare ovvero restituire i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti.
6. Gli eredi che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, devono comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano una variazione tariffaria nel medesimo termine di 30 giorni.
7. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza domestica la comunicazione di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto al quale saranno intestati gli atti di applicazione e riscossione della Tariffa.
8. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
9. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso lo sportello fisico del Soggetto Gestore, lo sportello on line (se presente), ovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Soggetto Gestore provvede a far pervenire all'utente il modello di dichiarazione, compilato dallo stesso utente, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
10. Entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1 punto a) viene notificata all'utente risposta contenente:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la classe per le utenze domestiche e la categoria per le utenze non domestiche di prima attivazione;
 - d) la data a partire dalla quale decorre l'attivazione del servizio.
11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 41 - Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a Tariffa Corrispettiva;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
2. In presenza di utenze aggregate domestiche l'Amministratore del condominio è tenuto a presentare al Gestore entro 30 giorni dalla richiesta l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze e le eventuali successive variazioni.

3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Soggetto Gestore, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
 - a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a Tariffa Corrispettiva;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
5. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l'utente a presentare al Soggetto Gestore la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 106, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il Gestore trasmette annualmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che hanno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, così come definiti dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 42 - Poteri affidati al Soggetto Gestore

1. Il Gestore svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, controlla i dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo e, più in generale, verifica il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o la corrispondenza di quanto dichiarato ai fini dell'applicazione della Tariffa (ad es., pratica del compostaggio domestico, anomali mancati conferimenti ecc.).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi degli utenti, il Soggetto Gestore può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa Corrispettiva, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini del controllo, dell'accertamento e della riscossione coattiva, il Gestore è autorizzato ad accedere in esenzione da spese e diritti:
 - a) alle informazioni presenti nelle anagrafi storiche tributarie e nelle banche dati (Commercio, Concessioni edilizie, ICI/IMU, ecc.) dell'Amministrazione Comunale e banche dati di altri Enti e di società terze;
 - b) alle modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati (catastali e ipotecarie, SISTER, SIATEL, Conservatoria dei Registri, Camera di Commercio, ecc.),

utilizzando apposite password messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e ottenute dalla stessa a seguito di convenzioni stipulate (con Agenzia delle entrate, Camera di Commercio, pubblici registri, ecc.), nonché del pubblico registro automobilistico.

5. Ai fini dell'attività di verifica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il Soggetto Gestore può considerare assoggettabile a Tariffa Corrispettiva l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 43 - Accertamento delle violazioni dichiarative

1. Il Soggetto Gestore rettifica le dichiarazioni infedeli e accerta le omesse dichiarazioni, inviando all'utente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini prescrizionali.
2. L'avviso indica distintamente le somme dovute per Tariffa Corrispettiva, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di invio. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto inviato, del responsabile del procedimento, delle modalità per promuovere un riesame dell'atto, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. L'utente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli avvisi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
6. Il Soggetto Gestore può procedere alla chiusura d'ufficio della posizione a fini della Tariffa Corrispettiva di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno 1 anno, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso inviato all'ultimo utente noto, anche a mezzo raccomandata A.R.

Art. 44 - Inadempimento agli obblighi di versamento

1. All'utente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è inviato, anche a mezzo raccomandata A.R. ed entro i termini prescrizionali, avviso per omesso o insufficiente pagamento.
2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di invio, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
4. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 43.

Art. 45 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come di seguito meglio dettagliato.

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€ 30,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 60,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 100,00	€ 500,00
Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione (fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)	€ 150,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 300,00
Omesso o tardivo versamento delle somme dovute	30% delle somme non versate, con un minimo di € 30 e un massimo di € 500	
Violazioni sopra non previste	Da € 25,00 a € 150,00	

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le violazioni sono accertate dai funzionari del Comune e, quando specificamente individuati, dai dipendenti dall'Ente gestore, che esercitano a tal fine i poteri di cui agli artt. 13 e 15 della Legge 689/1981.
4. La sanzione può essere definita, ai sensi dell'art. 16, comma 1, l. 689/1981, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, col pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista. I proventi delle sanzioni definite in via breve sono versati e attribuiti all'ente gestore.
5. Emergendo l'abbandono o l'irregolare smaltimento di rifiuti, il Gestore addebita al responsabile il costo di gestione di tali rifiuti, in base alla relativa tipologia e quantità.

Art. 46 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 47 - Somme di modesto ammontare

1. Non si fa luogo a verifica o riscossione per somme complessivamente inferiori a 10 € euro per anno solare.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dall'utente per più annualità o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 48 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità di legge.

2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 49 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del presente regolamento sono soggette alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Art. 50 - Comunicazioni al Soggetto Gestore

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione della tariffa potranno essere trasmessi al Gestore mediante deposito diretto, oppure spediti con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni che disciplinano la notificazione degli atti.

Art. 51 - Reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi

1. L'utente può presentare al Soggetto Gestore richieste di informazioni o reclami scritti inerenti al servizio di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero richieste di rettifica dei versamenti addebitati mediante avviso di pagamento di cui all'art. 39.
2. Il gestore del servizio adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati. Il tempo di risposta motivata al reclamo scritto e alla richiesta scritta di informazioni è pari a 30 giorni lavorativi. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati è pari a 60 giorni lavorativi.
Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere i campi previsti dall'art. 17.1 del TQRIF. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati. Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate: a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati; b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. Con riferimento al reclamo scritto nella risposta devono inoltre essere riportati: a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati; b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore; c) l'elenco della eventuale documentazione allegata. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve inoltre essere riportato: a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente; b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica; c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale; d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Soggetto Gestore le istanze di cui al precedente comma 1, senza utilizzare il modulo predisposto dal Soggetto Gestore, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

Art. 52 - Rimborsi

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso: a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile; b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dei 120 giorni lavorativi previsti dall'art. 28.3 del TQRIF.

Art. 53 - Diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

Art. 54 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione della Tariffa Corrispettiva.
2. I dati acquisiti al fine della gestione della Tariffa Corrispettiva sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
3. Per i primi tre anni dall'approvazione del presente Regolamento, ai fini della transizione dalla precedente Tariffa Corrispettiva Binomia all'attuale Tariffa Corrispettiva Trinomia, la quota variabile misurata RUR, di cui al punto b) del comma 1. del precedente art. 21, sarà determinata a copertura di un costo non inferiore al 45% per il 2023, non inferiore al 38% per il 2024 e non inferiore al 31% per il 2025 dell'intera quota variabile determinata dal Piano Economico Finanziario di ogni anno di competenza. A partire dal 2026 la quota variabile misurata RUR, correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, sarà determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti;
4. In via transitoria, nei primi due anni di applicazione della tariffa corrispettiva, la parte fissa della tariffa dovuta dalle utenze domestiche può essere determinata, in deroga a quanto previsto all'articolo 24, comma 1, in relazione alla superficie dell'utenza e alla composizione del nucleo familiare, applicando la metodologia e i parametri previsti all'allegato 1, punto 4.1, del DPR 158/1999. Superato il periodo transitorio, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 24 comma 1 del presente Regolamento.

Allegato A - Categorie UtENZE Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Categoria abrogata (ex Attività industriali con capannoni di produzione)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Allegato A - Categorie Utente Non Domestiche - Comuni fino a di 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Categoria abrogata (ex Attività industriali con capannoni di produzione)
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club